

Dipartimento personale e organizzazione
Gestione del personale e concorsi
Ufficio Concorsi

Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 AOSTA

☎ 0165/273825-273824
Telefax 0165/273197

Département du personnel et de l'organisation
Gestion du personnel et concours
Bureau des concours

www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/

u-concorsi@regione.vda.it
personale@pec.regione.vda.it

BANDO DI CONCORSO INTERNO PER TITOLI E SUPERAMENTO DI UN CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 9 CAPOSQUADRA (CATEGORIA C – POSIZIONE C1), DA ASSEGNARE ALL'ORGANICO DEL PERSONALE PROFESSIONISTA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO.

Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento economico:

- stipendio iniziale tabellare di annui lordi 24.657,27 euro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 149 del T.U.D.C. 13.12.2010, oltre all'indennità di bilinguismo, all'eventuale assegno per il nucleo familiare, alla tredicesima mensilità ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti regionali, nonché le indennità particolari riconosciute al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco dalle vigenti disposizioni di legge (indennità di rischio e indennità operativa).

2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 ottobre 2024, n. 18 la partecipazione al concorso **è riservata al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco** che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato **dodici anni di servizio effettivo** dall'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco professionista.

2. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, il servizio prestato nell'ambito del corso di formazione di cui all'articolo 46 della l.r. 37/2009 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.

3. Il candidato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;

- b) avere l'idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi. L'Amministrazione regionale ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento i vincitori del concorso e i candidati eventualmente chiamati ad assumere servizio;
- c) conoscere le lingue italiana e francese;
- d) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;
- e) non aver riportato, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, una sanzione disciplinare pari o più grave della multa;
- f) non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero non essere stato sottoposto a misura di prevenzione.

4. I requisiti di cui al comma 3. devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e fino alla data di assunzione.

Art. 3 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA ON-LINE

1. Gli aspiranti nella domanda on-line devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. e consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, della citata legge, nonché dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci:

ANAGRAFICA

- a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura concorsuale;
- d) i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail/PEC;
- e) gli estremi di un documento d'identità in corso di validità;

REQUISITI GENERICI

- f) di aver versato o di versare il contributo di ammissione, di cui al successivo art. 5, entro la data di scadenza del bando (è possibile allegare la ricevuta di versamento);
- g) il possesso della cittadinanza italiana;
- h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- i) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

REQUISITI SPECIFICI

- j) di aver maturato, alla data di pubblicazione del bando, dodici anni di servizio effettivo dall'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco;
- k) di non aver riportato, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una sanzione disciplinare pari o più grave della multa;
- l) la richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese;
- m) i titoli che danno luogo a punteggio ai fini della formazione della graduatoria di cui all'art. 11;

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE E MODALITÀ

1. La domanda di ammissione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, deve pervenire entro il **2 ottobre 2025**. La procedura informatica di presentazione delle domande verrà disattivata tassativamente alle ore 24:00 della suddetta data e, pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione.

2. La presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata al successivo art. 6 costituisce motivo di esclusione dal concorso.

3. La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet **a decorrere dal 2 settembre 2025**, data di pubblicazione del bando di concorso.

Art. 5 – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE

1. Il candidato deve, entro il termine di scadenza del bando (**2 ottobre 2025**), **pena l'ammissione con riserva al concorso**, effettuare un versamento, non rimborsabile, dell'importo di **euro 10,00** (dieci), che deve avvenire con sistemi di pagamento elettronici, accedendo alla Piattaforma regionale dei pagamenti:

- **dal sito web/mobile della Regione Autonoma Valle d'Aosta** <http://www.regione.vda.it> selezionando nella parte destra della schermata l'icona "Pagamenti" della Piattaforma regionale dei pagamenti e selezionare **"Regione autonoma Valle d'Aosta"** oppure **direttamente dal link** <https://it.riscossione.regione.vda.it/pagonet2AO/default/homepage.do>, selezionando la funzione **Pagamenti online**, scegliere l'Ente **"Regione autonoma Valle d'Aosta"** e, quindi, scegliere in **"Servizi"** la voce **"Contributi ammissione concorsi e selezioni"**, e cliccare su **"paga"**.

Il candidato dovrà indicare **la causale di pagamento "Concorso Caposquadra VVF"**.

NB: fare attenzione alla scelta dell'Ente, è valido solo il versamento effettuato a favore della Regione autonoma Valle d'Aosta.

2. Le istruzioni per effettuare il pagamento sono reperibili nell'informativa consultabile nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione, alla voce "Informativa pagamento elettronico spontaneo".

3. All'atto della compilazione della domanda on-line di partecipazione al concorso, di cui all'art. 6, il candidato che abbia già provveduto al pagamento deve allegare alla domanda la ricevuta di pagamento, recapitata all'interessato tramite posta elettronica all'esito della procedura di pagamento elettronico, caricando il relativo file.

Art. 6 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

1. Per procedere alla compilazione della domanda il candidato deve essere munito di Identità Digitale (SPID/CIE/CNS).

2. Il candidato **non ancora registrato** nella piattaforma presente sul sito dell'Amministrazione regionale dovrà:

- a) collegarsi al sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it) nella sezione dedicata ai concorsi e selezionare l'icona  oppure collegarsi direttamente all'indirizzo: <https://regione-vda.iscrizioneconcorsi.it>;
- b) selezionare l'icona  **Entra con SPID**  **Accedi** e autenticarsi scegliendo una delle modalità tra quelle proposte (SPID/CIE/CNS);
- c) entrare nella pagina di registrazione, completare e confermare i dati personali richiesti e prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
- d) entrare nella sezione "selezioni" e scegliere la procedura dall'elenco dei concorsi cui è possibile iscriversi on-line;
- e) compilare il modulo di iscrizione on-line in tutte le sue parti; il candidato può accedere più volte alla propria domanda e compilare/modificare/correggere/cancellare i dati inseriti, utilizzando i bottoni "compila" e "salva";
- f) occorre cliccare, nel menù a sinistra, su "**conferma e invio**" una volta terminata la compilazione, al fine di inviare definitivamente la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.

3. Il candidato **già registrato** sulla piattaforma presente sul sito dell'Amministrazione regionale dovrà:

- g) collegarsi al sito istituzionale della Regione (www.regione.vda.it) nella sezione dedicata ai concorsi e selezionare l'icona  oppure collegarsi direttamente all'indirizzo: <https://regione-vda.iscrizioneconcorsi.it>;
- h) selezionare l'icona  **Entra con SPID**  **Accedi** e autenticarsi scegliendo una delle modalità tra quelle proposte (SPID/CIE/CNS);
- i) completare la domanda con le medesime modalità previste alle lettere d)-f) del comma 2.

4. Il candidato riceve un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta iscrizione alla procedura concorsuale, è onere del candidato accertarsi della ricezione suddetta entro il termine di scadenza del bando.

5. **Ciascun partecipante è tenuto a conservare il numero identificativo univoco (ID n.)** che sarà utilizzato nelle comunicazioni di ammissione e convocazione dei candidati a ciascuna prova pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione, all'albo pretorio e nella bacheca dell'ente, in sostituzione dei dati personali dei partecipanti (nome e cognome). Il codice identificativo non sarà in nessun caso comunicato ai candidati dal personale dell'Ufficio concorsi ed è reperibile:

- nel messaggio di conferma dell'iscrizione, in calce alla domanda di partecipazione prodotta dal sistema;
- accedendo alla domanda presentata con le modalità previste al comma 3.

6. Nel caso di inserimenti errati, il candidato può richiedere l'annullamento della domanda presentata, utilizzando le richieste di assistenza. Una volta accolta tale richiesta, il candidato troverà l'icona per procedere all'annullamento sotto alla scritta "Annulla" nella pagina di riepilogo dei concorsi aperti. L'annullamento e la presentazione di una nuova domanda devono avvenire entro il termine di scadenza del bando.

7. I candidati sono invitati ad utilizzare il link "Richiesta di assistenza" **esclusivamente per problemi tecnici riscontrati in fase di registrazione o iscrizione** e a contattare l'Ufficio concorsi telefonicamente o tramite posta elettronica per ogni altra informazione inerente la procedura.

Art. 7 - ESCLUSIONI

1. L'esclusione dal concorso è prevista nei seguenti casi:

- a) mancato possesso dei requisiti richiesti all'art. 2;
- b) omissione nella domanda di partecipazione al concorso delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 3, comma 1, lett. a), h), i), j) e k);
- c) presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata all'art. 6;
- d) mancata regolarizzazione della domanda di partecipazione al concorso nei termini di cui all'art. 8, nel caso di ammissione con riserva.

2. La comunicazione inerente all'esclusione è comunicata al candidato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano.

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura concorsuale dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 8 – AMMISSIONI E AMMISSIONI CON RISERVA

1. La comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla fase di valutazione dei titoli, ammessi all'accertamento della conoscenza della lingua francese e ammessi con riserva, con la specificazione delle integrazioni necessarie e la data entro la quale sanare le irregolarità, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all'albo notiziario della Regione il giorno **14 ottobre 2025**. La data di pubblicazione all'albo notiziario della Regione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari.

2. Il candidato ammesso con riserva, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al punto precedente, deve sanare le irregolarità riscontrate mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare all'Ufficio concorsi o, nel solo caso di ammissione con riserva per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'art. 5 del bando, mediante presentazione della ricevuta di pagamento, con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 14:00 **previo appuntamento da concordare telefonicamente o tramite posta elettronica (u-concorsi@regione.vda.it)**;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R all'Ufficio concorsi della struttura Gestione del personale e concorsi, Piazza Deffeyes, 1 - Aosta;
- invio a mezzo fax (0165/273197); l'Amministrazione non è responsabile di ricezioni incomplete o illeggibili, pertanto si prega di contattare l'Ufficio concorsi al fine di verificare la completa ricezione;
- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo personale@pec.regione.vda.it tramite **la propria personale casella PEC**.

3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al precedente comma 2 deve pervenire all'Ufficio concorsi, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, **a pena di esclusione, entro le ore 14:00** del termine ultimo indicato nella comunicazione di cui al comma 1. La data di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale dell'Ufficio protocollo. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

4. Nel caso in cui il candidato ammesso con riserva, per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'art. 5, non provveda al relativo pagamento entro il termine di cui al comma 2, lo stesso è **escluso dalla procedura** ai sensi dell'art. 14, comma 6, del r.r. 1/2013.

5. Gli elenchi di cui al comma 1 saranno pubblicati con la sola indicazione del numero identificativo (ID n.) associato al candidato e riportato nella domanda di partecipazione, omettendo l'indicazione dei dati personali dello stesso.

Art. 9 - ACCERTAMENTO LINGUISTICO

1 Il candidato deve sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua francese. L'accertamento consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002 nonché visionabile sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi.

3. Il candidato che non riporta una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non è ammesso al corso di formazione professionale di cui al successivo art. 13.

4. Sono esonerati dall'accertamento linguistico:

a) coloro che hanno conseguito il **diploma di maturità valido per l'iscrizione all'università in una scuola della Valle d'Aosta** a partire dall'anno scolastico **1998/99**, qualora la sezione riservata all'attestazione della piena conoscenza della lingua francese riporti la relativa votazione;

b) coloro che sono in possesso di un accertamento **valido alla data del 13 marzo 2013** (data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 1/2013), superato in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria C – posizioni C1 e C2” o per la “categoria D/qualifica dirigenziale”, banditi dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata.

L'accertamento linguistico superato **in data anteriore al 13 marzo 2013** conserva, ai fini dell'esonero:

- **validità permanente** per il personale assunto a tempo indeterminato (art. 7, comma 6, regolamento regionale n. 6/1996);

- **validità permanente** per i soggetti, ivi compreso il personale assunto a tempo determinato, che abbiano superato l'accertamento e che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e durata minima di venti ore, (art. 7, comma 7, regolamento regionale n. 6/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1, del regolamento regionale n. 1/2008);

- **validità di quattro anni** negli altri casi.

L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, superato presso l'Amministrazione regionale o uno degli enti di cui all'art. 1 del regolamento, valido alla data del 13 marzo 2013, conserva validità permanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2013;

c) coloro che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la "categoria C – posizioni C1 e C2" o per la "categoria D/qualifica dirigenziale", banditi dall'Amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013) successivamente alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata;

d) coloro che sono in possesso del diploma DELF B2 (Diplôme d'études en langue française) o DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française). Nel caso tale diploma sia stato conseguito presso un istituto privato (es. Alliance française) occorre consegnare l'attestato, di cui l'Ufficio concorsi farà una copia autentica, entro il giorno della prova orale;

e) coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

5. Il candidato è tenuto a dichiarare ogni elemento utile a comprovare l'esonero dall'accertamento linguistico preliminare; in caso contrario è ammesso con riserva; se lo stesso non provvede a sanare l'irregolarità riscontrata entro il termine assegnatogli è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico.

6. L'accertamento linguistico conseguito con esito positivo presso l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli enti locali e loro forme associative, l'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013), o il conseguimento del diploma di cui alla lettera d), successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura deve essere comunicato dal candidato all'Ufficio concorsi entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di poter beneficiare dell'esonero; in caso contrario, il candidato deve risostenere la prova. Il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo il concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata.

7. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'art. 1 del Regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, in relazione alla categoria C – posizioni C1 e C2 e alle categorie/posizioni inferiori.

Art. 10 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

1. La procedura concorsuale prevede le seguenti fasi:

- a) concorso per titoli per l'ammissione al corso di formazione professionale;
- b) corso di formazione professionale con esame finale.

Art. 11 – TITOLI VALUTABILI AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Ai fini della definizione delle categorie di titoli da ammettere a valutazione e dei punteggi da attribuire a ciascuna di esse si applica il decreto del Ministero dell'Interno 27 ottobre 2020, n. 170 adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 7, d.lgs. 217/2005 (*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252*).

La Commissione esaminatrice, ai fini della formazione della graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione, valuta l'anzianità di effettivo servizio nonché i seguenti titoli:

titoli di servizio, corsi di formazione e aggiornamento professionale, titolo di studio, in base alle categorie e ai punteggi indicati nei commi seguenti del presente articolo.

I titoli devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2024.

Ai fini della valutazione dei titoli sarà valutato solo ed esclusivamente quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, pertanto eventuale ulteriore documentazione presentata non sarà considerata e valutata.

Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 1,50 punti. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.

I titoli di servizio ammessi a valutazione sono quelli di seguito indicati:

a) svolgimento delle funzioni di capo partenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64:

- 0,04 punti per ciascun intervento di soccorso risultante da rapporto di intervento; sono valutati gli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio (entro 31/12/2024) fino al raggiungimento di un punteggio massimo di 2,00 punti;

b) abilitazione di istruttore o formatore riconosciuta dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: punti 1,00.

I punteggi dei titoli di servizio sono cumulabili fino a un massimo di 3,00 punti.

I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a valutazione sono quelli autorizzati dall'Amministrazione regionale, frequentati con profitto. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente paragrafo pari a punti 4,00. Nel caso in cui la durata dei corsi ammessi a valutazione non sia un multiplo esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto. È escluso dalla valutazione il corso di formazione iniziale per vigili del fuoco.

Sono ammessi a valutazione i titoli di studio di seguito indicati:

a) diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale negli ambiti professionali edilizia e costruzioni, meccanica, impiantistica, agraria, lavorazioni del legno, produzioni chimiche, elettronica e telecomunicazioni, trasporto e logistica: 0,75 punti;

b) diploma professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale nei medesimi ambiti professionali di cui alla lettera a): 1,00 punti;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti;

d) laurea in architettura, ingegneria, scienze biologiche (L-13), scienze geologiche (L-34), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27): 2,50 punti;

e) laurea universitaria diversa da quelle indicate alla lettera d): 1,75 punti;

f) laurea magistrale in architettura, ingegneria, biologia (LM-6), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): 3,00 punti;

g) laurea magistrale diversa da quelle indicate alla lettera f): 2,00 punti.

I titoli di studio ammessi a valutazione sono rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o private paritarie, nonché dalle Regioni per quanto riguarda i titoli di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b). Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero, se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano rispettivamente la tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'allegato C al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Per l'equiparazione delle classi di laurea, dei diplomi di laurea di vecchio ordinamento, delle lauree specialistiche e di quelle magistrali si applicano i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato nell'ambito del medesimo percorso di istruzione, fino a un massimo di 4,00 punti.

I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso.

Art. 12 – GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

1. La Commissione tecnica provvede alla formazione della graduatoria ufficiosa per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato. A parità di punteggio si applicano nell'ordine: anzianità di qualifica, anzianità di servizio e maggiore età anagrafica.

2. Gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi dal presidente della Commissione alla struttura regionale competente in materia di concorsi per l'approvazione della graduatoria finale.

3. La graduatoria utile per l'ammissione al corso di formazione professionale può essere utilizzata per la copertura dei soli posti messi a bando nella presente procedura concorsuale.

Art. 13 – CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ESAME FINALE

1. Accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso, previo superamento dell'accertamento linguistico. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.

2. Il corso di formazione professionale per caposquadra è organizzato ai sensi della vigente convenzione per l'effettuazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco stipulata con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e si svolge con le modalità e nelle medesime date e sedi stabilite per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il programma didattico, le materie, l'articolazione delle verifiche intermedie e le sedi di svolgimento del corso sono stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno, prima dell'inizio del corso stesso, e comunicati ai partecipanti per il tramite della struttura regionale competente.

3. È escluso dal corso o dall'esame finale il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero a infermità dipendente da causa di servizio, il candidato è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.

4. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con la sanzione disciplinare pari o più grave rispetto alla multa.

5. La procedura concorsuale si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, da effettuarsi con le modalità stabilite per il reclutamento dei capisquadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal regolamento del Ministero dell'Interno di cui all'art. 12, comma 7, del d.lgs. 217/2015.

Art. 14 – GRADUATORIA FINALE

1. La graduatoria finale di merito è stilata dalla Commissione sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso, comunicato dai competenti uffici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, ed è approvata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi.

2. A parità di punteggio si applicano nell'ordine: anzianità di qualifica, anzianità di servizio e maggiore età anagrafica.

Art. 15 – INFORMAZIONI INERENTI L'ACCERTAMENTO LINGUISTICO

1. Il diario e il luogo delle prove di accertamento linguistico (art. 9) sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta/avvisi e documenti/concorsi e all'albo notiziario della Regione il **14 ottobre 2025**. La data di pubblicazione all'albo notiziario della

Regione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.

2. Il candidato che non si presenta a sostenere le prove dell'accertamento linguistico, nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, è dichiarato decaduto dalla procedura stessa, quale ne sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al calendario delle prove medesime.

3. Il candidato deve presentarsi a tutte le prove concorsuali munito di un documento di identità personale in corso di validità.

Art. 16 – CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. L'Amministrazione regionale può procedere ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d'ufficio i relativi dati presso l'Amministrazione pubblica e i gestori di pubblici servizi che li detengono, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Art. 17 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso nonché i candidati chiamati, eventualmente, ad assumere servizio sono invitati nel termine di trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

Art. 18 – DECADENZA DALLA GRADUATORIA

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato all'art. 17, o in mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente della struttura competente in materia di assunzioni del personale dispone, con proprio provvedimento, la decadenza dalla graduatoria.

Art. 19 – DIRITTO DI ACCESSO

1. Il candidato ha facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, alla conclusione dello stesso, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 19/2007, con le modalità ivi previste.

Art. 20 - NORME APPLICABILI

1. Per quanto non previsto dal presente bando e dalla legge regionale 7 ottobre 2024, n. 18, si applicano le norme previste per l'assunzione in servizio del personale regionale di cui alle leggi regionali 10 novembre 2009, n. 37 e 23 luglio 2010, n. 22 e ai regolamenti regionali 8 marzo 2000, n. 1 e 12 febbraio 2013, n. 1 e loro successive modifiche e le norme previste dal Testo di accordo

delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta sottoscritto il 13/12/2010 e s.m.i..

Art. 21 - INFORMAZIONI VARIE

1. Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio concorsi della struttura organizzativa Gestione del personale e concorsi, sito in Piazza Deffeyes, 1 ad Aosta, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (☎ 0165/273825, 273461, 273824; 273381; u-concorsi@regione.vda.it).

La Dirigente
Clarissa GREGORI